



## DELIBERA N. 77

3 marzo 2025

### Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 presentata da Arch. Terranova Francesco Maria – Affidamento del servizio di ingegneria per la redazione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento in fase di esecuzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione mediante intervento di restauro della sede municipale di Villa Filangeri - Importo a base di gara: euro 261.391,02 – S.A. Comune di Santa Flavia (PA) tramite C.U.C. Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l. – CIG: B0DAFF6105 - istanza presentata singolarmente

**UPREC-PRE 0023-2025-S**

### Riferimenti normativi

Art. 108 del d.lgs. 36/2023

### Parole chiave

Ingegneria – formula – ribasso

### Massima

**Servizi di ingegneria – ribasso del 100% – formula inversamente proporzionale – esclusione – non sussiste**

Non possono essere escluse le offerte recanti un ribasso del 100% sulle spese e oneri accessori nel caso in cui la *lex specialis*, pur prevedendo una formula non adatta alla risoluzione di tale evenienza, non ne contempli l'esclusione. Spetta alla stazione appaltante verificare, nell'ambito del subprocedimento di anomalia dell'offerta, l'attendibilità, serietà e congruità di tali offerte.



## Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 3 marzo 2025

### DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 10501 del 23 gennaio 2025, presentata dall'Arch. Terranova, giunto secondo in graduatoria nella gara indetta dal Comune di Santa Flavia (PA) tramite la C.U.C. Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l. per l'affidamento dei servizi di ingegneria per i lavori di riqualificazione della sede municipale, il quale lamenta l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta a favore dell'operatore economico RTP costituendo Progen S.r.l. – Tosto Architetti S.r.l.. L'istante evidenzia, in particolare, che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere tutte le offerte, compresa quella dell'aggiudicatario, che proponevano un ribasso del 100% sull'importo a base d'asta per spese e oneri accessori, in quanto le offerte pari a zero impedirebbero di applicare la formula matematica di proporzionalità inversa prevista dal disciplinare per la valutazione dell'offerta economica. L'istante evidenzia infatti che tale formula comporta che ciascuna offerta debba essere posta in relazione inversamente proporzionale all'offerta migliore e pertanto, nel caso in cui quest'ultima sia pari a zero e tale valore costituisca quindi il dividendo, qualsiasi relazione con le altre offerte darebbe un risultato pari a zero. In definitiva, ciò impedirebbe l'applicazione della formula prevista dalla *lex specialis* di gara. L'istante rivolge quindi all'Autorità istanza di parere in merito alla problematica evidenziata;

VISTO l'avvio del procedimento, effettuato con nota prot. n. 21771 in data 11 febbraio 2025;

VISTA la memoria della Centrale Unica di Committenza Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l., acquisita al prot. 26547 del 19 febbraio 2025, con cui essa preliminarmente rappresenta che l'importo di aggiudicazione, nella gara in questione, è pari a € 209.859,95 in quanto il ribasso, nel caso di specie, si applicava esclusivamente alle spese e agli oneri accessori, e pertanto non sarebbe corretto affermare che l'aggiudicatario presentava un'offerta pari a zero. Inoltre, la C.U.C. osserva come la possibilità



di presentare ribassi del 100% sulle voci di spese e oneri accessori sia, in generale, ammessa dalla giurisprudenza, mentre in sede di verifica di anomalia sarebbe comunque sempre possibile verificare la sostenibilità dell'offerta e il rispetto del principio del c.d. equo compenso. Con riferimento, poi, alla specifica questione della formula individuata dalla *lex specialis*, la C.U.C. ammette che una formula siffatta, che adotta un criterio di proporzionalità inversa, non è adatta a gestire ribassi del 100%. Tuttavia, la Commissione di gara non riteneva di escludere offerte recanti tale ribasso, in ossequio al principio del risultato accolto dal Codice dei contratti, al fine di conseguire l'obiettivo della stazione appaltante nel rispetto del principio di parità di trattamento dei concorrenti;

VISTO il bando di gara (punto 11) secondo cui «il ribasso d'asta sarà effettuato solo sulle spese e oneri accessori, pari a € 51.531,07. Ai sensi della legge 49/2023 l'importo del corrispettivo, pari a € 209.859,95, non è soggetto a ribasso d'asta»;

VISTO il disciplinare di gara, che al punto 36 ("Busta offerta economica") richiedeva all'operatore economico di inserire, all'interno della busta telematica, l'offerta economica recante l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo del servizio a base di gara. Inoltre, al punto 38 ("Criteri di aggiudicazione") esso prevedeva la formula di proporzionalità inversa sull'offerta al fine di attribuire il punteggio all'offerta economica, precisando altresì che «L'offerta migliore prende il massimo del punteggio economico previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l'offerta fatta»;

CONSIDERATO che l'Anac ha già avuto modo di osservare che, in difetto di espressi limiti alla percentuale di ribasso ammissibile, la Commissione di gara si deve limitare ad attribuire i punteggi alle offerte economiche secondo le chiare ed univoche prescrizioni del disciplinare di gara, non essendo rimessa alla sua competenza la valutazione in ordine all'ammissibilità e sostenibilità dei singoli ribassi proposti. Sarà invece compito della stazione appaltante verificare, nell'ambito del subprocedimento di anomalia delle offerte, l'attendibilità, serietà e congruità delle offerte presentate, (v. Delibera n. 458 del 16 ottobre 2024);



VISTA la giurisprudenza del Cons. Stato (Sez. V, Sent. 17 gennaio 2025, n. 366), che ha osservato che, in generale, «L'eventuale incoerenza della formula matematica elaborata per tradurre in algoritmo il criterio di assegnazione del punteggio non può prevalere sul criterio, e cioè sullo scopo perseguito (Cons. Stato, Sez. V, 22 agosto 2022, n. 7357). Ciò significa anche che la formula matematica va applicata con ragionevolezza salvaguardando l'interesse dell'amministrazione, senza dare luogo ad inammissibili (in quanto non previste dalla *lex specialis*) esclusioni dalla gara, fermo restando anche, in casi estremi, l'eventuale esercizio del potere di autotutela»;

CONSIDERATO che, benché nel caso di specie la formula prevista dal disciplinare non si adatti alla risoluzione del caso di offerte pari a zero, la clausola inserita al punto 38, sopra citata, espressamente dispone che «l'offerta migliore prende il massimo del punteggio economico previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente». Pertanto, rileva il fatto che il disciplinare non prevedeva in alcun modo l'esclusione delle offerte pari a zero ma chiariva le modalità di attribuzione del punteggio. Inoltre, resta il fatto che spetta alla stazione appaltante valutare l'attendibilità, serietà e congruità di tali offerte nell'ambito del subprocedimento di anomalia;

RITENUTO dunque che, nel caso di specie, non possono essere escluse le offerte pari a zero, in quanto la *lex specialis*, pur prevedendo una formula non adatta alla risoluzione di tale evenienza, non ne contemplava l'esclusione. E' compito della stazione appaltante verificare, nell'ambito del subprocedimento di anomalia delle offerte, l'attendibilità, serietà e congruità di tali offerte.

## Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, che:

- nel caso di specie, non possono essere escluse le offerte pari a zero sulle spese e oneri accessori, in quanto la *lex specialis*, pur prevedendo una formula non adatta alla risoluzione di tale evenienza, non ne contemplava l'esclusione. Spetta alla stazione appaltante verificare, nell'ambito del



subprocedimento di anomalia delle offerte, l'attendibilità, serietà e congruità di tali offerte.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 7 marzo 2025

Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente